



COMUNE DI JESI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBATURA CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI JESI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

ART. 1

Il Comune di Jesi ha realizzato, all'interno di spazi verdi pubblici aree di sgambatura cani dove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Per le sopracitate aree e per quelle di eventuale nuova realizzazione, vige il seguente regolamento d'uso.

Le aree sgambatura cani istituite dal Comune potranno essere date in gestione ad associazioni e/o Comitati di Gestione, senza scopo di lucro, appositamente costituiti, previa sottoscrizione di patto di collaborazione o altri strumenti previsti dalla normativa in vigore.

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e accompagnatori e ai loro cani.

ART. 2

I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee con esclusione dei soggetti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del 06.08.2013 emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali e successive modifiche ed integrazioni, nonché da soggetti che siano in condizioni psico-fisiche tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I minori di 16 anni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi l'accompagnatore deve avere compiuto i 18 anni.

I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio, purché sotto il controllo dell'accompagnatore;

Ogni proprietario/detentore può condurre nell'area un cane per volta.

ART. 3

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti.



COMUNE DI JESI

I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/conduuttori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli sia esterni che interni.

I cani con problemi comportamentali devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.

Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

ART. 4

L'animale deve essere opportunamente iscritto all'anagrafe canina e il proprietario/conduuttore deve consentire, su richiesta dell'autorità competente, la verifica di detta iscrizione mediante apposito dispositivo (lettura microchip): il rifiuto da parte del proprietario/conduuttore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente Regolamento;

ART. 5

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori.

Le deiezioni devono essere, quindi, immediatamente raccolte dai conduuttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area.

E' fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di apposito sacchetto per la raccolta delle deiezioni e di depositarle nei contenitori presenti nell'area di sgambatura;

ART. 6

Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

I proprietari/conduuttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose e rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.



COMUNE DI JESI

Il conduttore deve altresì adottare tutte le cautele affinché i cani non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose.

Ai proprietari/ conduttori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente.

ART. 7

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

ART. 8

Le aree di sgambatura cani sono regolarmente mantenute dal Comune di Jesi: essendo aree di libero accesso e prive di sorveglianza l'utente è comunque tenuto, prima di liberare il cane dal guinzaglio, ad eseguire un controllo generale dello stato dell'area (recinzioni, cancelli, terreno) onde evitare incidenti.

Nelle aree di sgambatura cani sono normalmente presenti situazioni (buche causate dall'indebito scavo da parte degli animali, radici affioranti e materiale vegetale) insite nella natura stessa di tali aree. Di conseguenza i fruitori devono prestare attenzione nel loro uso.

ART. 9

Divieti

È vietato:

- l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
- l'accesso ai cani femmina nel periodo estrale (calore);
- l'accesso ai cani che hanno già morso o aggredito e che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute del 06/08/2013 e ssmmi, a meno che il proprietario non sia in possesso di specifico parere del Servizio Veterinario dell'Ast che ne consenta l'ingresso;
- qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali;
- giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- la somministrazione di cibo all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione degli stessi;
- ai fruitori dell'area di introdurre alimenti di qualsiasi tipo;



COMUNE DI JESI

- introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e simili, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
- introdurre nelle aree qualsiasi tipo di oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
- durante l'attività di manutenzione delle aree di sgambatura, l'accesso all'area sia alle persone che ai cani e coloro che sono presenti devono immediatamente uscire;
- consentire al proprio cane di scavare buche o danneggiare arredi, recinzioni e materiale vegetale.

ART. 10

L'attività di vigilanza è svolta dagli agenti di polizia locale o altro personale all'uopo incaricato.

Chiunque viola le disposizioni concernenti gli obblighi previsti dal presente Regolamento e contravviene ai divieti di cui all'art. 9 dello stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma Euro 80 a Euro 500.

L'attrezzatura obbligatoria deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza in difetto verranno sanzionati conseguentemente come previsto dal regolamento vigente, in caso di rifiuto verrà corrisposta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di 500 Euro.

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81.

ART. 11

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.